

lettere di Brescia, e per sapere se e quali disposizioni saranno prese per accogliere i desiderata degli interessati, già presentati per il tramite della rispettiva Direzione provinciale. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

« Salvadori ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della guerra, sulla esclusione d'indennità supplementare di famiglia spettante agli ufficiali di complemento, e su i motivi, non spiegabili in una giustamente estensiva interpretazione delle leggi in materia, che l'hanno fatto escludere:

« Il Ministero della guerra, con Regio decreto-legge n. 1427, del 1922, che sostituisce la legge 4 aprile 1922, n. 418, ha stabilito un'indennità militare per gli ufficiali del Regio esercito. L'una (art. 32) e l'altra (art. 4) legge stabiliscono inoltre che agli ufficiali in servizio attivo permanente con famiglia spetta un'indennità supplementare di lire 30 mensili per ogni membro della famiglia, compreso il capo famiglia.

« Tale indennità, compresa quella supplementare, spetta pure agli ufficiali richiamati dalla posizione ausiliaria, agli ufficiali in servizio attivo permanente che si trovano in aspettativa o in congedo provvisorio, anche a coloro, cioè, che non prestano effettivo servizio e che se ne stanno alle loro case ad attendere alle proprie faccende o ad altri impieghi ed occupazioni.

« Però da tale indennità supplementare sono stati esclusi gli ufficiali di complemento, anche quelli richiamati dal congedo « per imprescindibili esigenze di servizio », i quali « è nell'interesse del servizio che continuano a rimanere alle armi », come ebbe ad affermare lo stesso Ministero della guerra con una circolare a stampa del novembre 1921.

« Questi ufficiali richiamati dal congedo, quindi, i quali hanno i medesimi doveri, lo stesso impiego e le stesse responsabilità dei loro colleghi in servizio attivo permanente non debbono avere i medesimi diritti ed il medesimo trattamento economico. Non solo, ma mentre la indennità supplementare venne estesa ad alcune categorie di ufficiali in servizio attivo permanente (aspettativa, congedo provvisorio, ecc.) che non prestano servizio, è stata negata a chi lavora e rende utile servizio allo Stato e che, sebbene richiamati dal congedo, coprono posti dell'organico

« Aggiungasi che questi ufficiali di complemento richiamati dal congedo fecero anche la guerra al pari di quelli del servizio attivo permanente, e della guerra subirono tutti i disagi ».

*(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

« Lombardo-Pellegrino ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'istruzione pubblica, intorno al memo-

riale seguente pei provvedimenti che intende adottare:

« Memoriale del personale tecnico subalterno della Università di Palermo spedito al Ministero della istruzione:

« Essendo prossima la revisione definitiva della riforma burocratica e conseguente assetto delle tabelle degli stipendi, il personale tecnico e subalterno delle Regie università e Istituti superiori si permette rivolgersi alla Eccellenza Vostra e fare dei rilievi, perchè, prima che si procedesse alla revisione definitiva, fossero tenuti nella dovuta considerazione trattandosi di due categorie di personale che nulla hanno da vedere e niente di comune colle altre categorie dell'Amministrazione dello Stato.

« Le mansioni del personale tecnico e subalterno delle Regie università, Istituti superiori e scuole veterinarie sono superiori a quelle degli uscieri, biblioteche, musei ed altre categorie.

« Il tecnico dell'istruzione superiore per essere tale deve avere delle attitudini speciali, il meccanico ad esempio non può essere il comune aggiustatore ma bensì un operaio che abbia una certa raffinatezza dell'arte.

« I subalterni poi, per il carattere scientifico degli Istituti non esercitano vere e proprie mansioni di subalterni. Benchè denominati tali e così retribuiti, essi sono dei veri collaboratori della scuola.

« Gli addetti ai laboratori, agli Istituti sperimentali, alle scuole veterinarie, e, in specie poi agli Istituti anatomici e cliniche, accudiscono agli esperimenti, alle preparazioni chimiche, microscopiche e batteriologiche, alle autopsie e alle vivisezioni.

« Le mansioni del personale tecnico e subalterno degli Istituti scientifici universitari, lo ripetiamo, sono di molto superiori a quelle di tutte le altre categorie dello Stato, sia per la delicatezza di esse, sia ancora per i continui pericoli ai quali vanno incontro per le infezioni e infortuni che non molto raramente si verificano negli Istituti di anatomia, chimica, cliniche e laboratori di batteriologia.

« Queste sono, Eccellenza, le mansioni che il personale tecnico e subalterno disimpegna quotidianamente e con amore.

« Ci permettiamo ora di far rilevare alla Eccellenza Vostra in quale misura tali mansioni sono state tenute in considerazione dal Regio decreto 7 dicembre 1922, n. 1594.

« Al personale tecnico è stato attribuito uno stipendio iniziale di lire 5000 ed un massimo di lire 9200 in 32 anni di carriera.

« Al personale subalterno uno stipendio minimo di lire 4000 ed un massimo di lire 6800 in 28 anni di servizio.

« Potrà mai il tecnico e il subalterno arrivare al massimo di stipendio il primo in 32 anni e il secondo in 28 per il lavoro al quale è sottoposto e soggetto a continue infezioni e infortuni?

« Noi non ci addentriamo in considerazioni di ordine generale per far meglio rilevare le mansioni affidate al detto personale; però non possiamo tralasciare di far rilevare alla Eccellenza Vostra che